



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

Circ. n. 225

Selvazzano Dentro, 23/04/2012

Al personale A.T.A.
SEDE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ferie estive a.s. 2011/12

Al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio si invitano le SS.LL. a presentare **entro e non oltre il 2/5/2012** (30/4/2012 chiusura prefestiva) il piano ferie relativo al periodo estivo (mesi di luglio e agosto). Si sottolinea che, ai sensi del contratto attualmente in vigore, il personale ATA deve fruire di 15 gg. consecutivi lavorativi di ferie del periodo che va dall'1/7 al 31/8 (i 15 gg. consecutivi devono essere di soli giorni di ferie e non comprensivi delle festività di cui all'art. 14 CCNL 29/11/2007).

Il personale a tempo determinato in servizio fino al 30 giugno 2012 dovrà entro tale data esaurire la ferie maturate e le ore eventualmente maturate in eccedenza.

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (in assenza di lezioni, esami, esami di qualunque tipo, verifiche di recupero del debito) coincidente con il periodo estivo i servizi minimi sono garantiti da almeno una (1) unità di personale per i servizi amministrativi e due (2) unità per i collaboratori scolastici.

E' opportuno ricordare quanto segue:

FERIE - art. 13 CCNL 29/11/2007

1. Il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937;
3. I dipendenti neo assunti nella scuola hanno diritto a 30 gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 2;
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2;
5. - omissis -
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. - omissis -
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e a.t.a. al dirigente scolastico.
9. - omissis -
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale a.t.a. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

./.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale a.t.a. può frazionare le ferie in più periodi . La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni pre-stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
12. - omissis -
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

FESTIVITA' - art. 14 CCNL 29/11/2007

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. - omissis -
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1 , sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

RECUPERI

Le prestazioni eccedenti l'orario ordinario giornaliero concorrono, nei momenti di sospensione delle attività didattiche, alla fruizione di riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio entro il termine del 31 agosto 2012.

Per il personale a tempo determinato vale la norma che le ore eccedenti maturate devono essere fruite entro la data di cessazione del proprio contratto di lavoro.

E' appena il caso di segnalare che nei giorni 21-28 Luglio, 4-11-18 Agosto pp.vv. la scuola osserverà la chiusura degli uffici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Girardello